

## **REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE GENITORI SI DIVENTA – ONLUS APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 15 GENNAIO 2006**

### **Art. 1– Assemblea nazionale dei soci.**

L'Assemblea Nazionale dei Soci è costituita con i delegati nominati dalle sezioni locali. I voti dei delegati sono rapportati al numero di iscritti nella sezione rappresentata. Per la nomina dei delegati, il responsabile della sezione locale in carica convoca, almeno venti giorni prima della data prevista per l'Assemblea nazionale, i soci iscritti nella sezione locale. Nel corso dell'incontro il responsabile locale chiede ai soci se vi sono candidature alla funzione di delegato. Salva espressa rinuncia dell'interessato, il responsabile locale in carica della sezione è candidato d'ufficio alla funzione di delegato. Qualora vi fossero più candidati, il responsabile locale procede a regolare votazione a scrutinio segreto. Entro cinque giorni dalla nomina del delegato, il responsabile locale provvede a comunicare al Presidente nazionale il nominativo del delegato e i dati necessari per la sua convocazione. I Delegati sono convocati dal Presidente nazionale a mezzo di messaggio elettronico, fax, lettera o bollettino associativo, almeno 5 giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea a livello nazionale si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Data e luogo dell'incontro è deciso dal Presidente nazionale sentito il parere dei responsabili delle sezioni locali.

L'Assemblea Nazionale dei Soci ha inoltre il compito:

- a) di nominare o sostituire gli organi associativi;
- b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo e le relazioni annuali del Consiglio direttivo;
- c) di fissare le direttive per l'attività dell'Associazione, tanto a livello nazionale quanto a livello territoriale;
- d) di deliberare sugli argomenti che siano sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- e) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

L'Assemblea Nazionale dei Soci in forma Straordinaria è convocata con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci in forma ordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera eventuali modifiche al presente statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la ricostituzione del Consiglio Direttivo in caso di dimissionamento o impedimento di parte o totalità dei consiglieri.

Per le validità delle Assemblee Nazionali (Ordinarie e Straordinarie), in prima convocazione occorre la presenza della maggioranza dei soci rappresentati. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, se non è presente la maggioranza dei soci rappresentati, l'Assemblea si riterrà validamente indetta in seconda convocazione e, in tal caso, le sue deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci rappresentanti, ad esclusione di quanto previsto dal comma successivo.

A norma dell'articolo 21 del Codice Civile, lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea Nazionale dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione. La stessa Assemblea nominerà uno o più liquidatori.

Le deliberazioni delle Assemblee Nazionali dei Soci sono assunte a mezzo di alzata di mano o di scrutinio segreto.

La delega va rilasciata per iscritto ad altro Delegato che non può ricevere più di tre dele-

ghe per la medesima assemblea.

L'Assemblea Nazionale dei Soci è presieduta dal Presidente Nazionale dell'Associazione; in sua assenza l'Assemblea nomina il Presidente tra i soci presenti.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in sua assenza, da persona nominata dal Presidente dell'Associazione.

Le assemblee verranno verbalizzate, trascritte sul libro verbali, e ivi sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Detto libro verbali, unitamente ai bilanci e a tutti gli altri libri, atti e registri dell'Associazione, restano a disposizione di tutti gli Associati per la consultazione presso la sede legale dell'Associazione.

Nelle votazioni relative al bilancio e a quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

## **Art. 2 – Elezione del Consiglio direttivo e suo funzionamento**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri da cinque a nove soci, eletti dall'Assemblea Nazionale dei Soci ogni 5 anni.

Entro i venti giorni che precedono l'Assemblea elettiva, il Presidente uscente raccoglie attraverso i canali di diffusione a disposizione dell'Associazione le liste di candidature al Consiglio Direttivo. Le liste, formate da un numero minimo di cinque nominativi e un numero massimo di nove nominativi, devono contenere l'indicazione del candidato Presidente e del candidato Vice-presidente.

L'Assemblea vota a scrutinio segreto le liste candidate. In caso di un'unica lista presentata, lo scrutinio può essere palese.

I componenti del Consiglio sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina un segretario e un tesoriere.

La funzione di Presidente nazionale e di vice-presidente nazionale è incompatibile con il ruolo di responsabile di sezione locale.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che per legge o statuto spettano all'Assemblea.

In particolare si occupa:

1. di stabilire le quote annuali dovute dai soci;
2. della convocazione delle Assemblee Nazionali dei Soci ;
3. di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea;
4. di aprire nuove sezioni, chiudere sezioni già attive qualora vengano a mancare soci disponibili a gestirle, nominare il responsabile delle nuove sezioni in attesa della elezione da parte dell'Assemblea locale di cui al successivo art. 21;
5. di demandare ad uno o più consiglieri o ai soci lo svolgimento di determinati incarichi;
6. di predisporre il bilancio preventivo dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci;
7. di predisporre il bilancio consuntivo annuale dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci;
8. di redigere la Relazione annuale;
9. di emanare, modificare, revocare il regolamento interno che disciplina le sezioni locali, nonché, nell'ambito delle proprie competenze, altri regolamenti interni o disposizioni;
10. di assumere eventuale personale dipendente;
11. di vigilare sul buon funzionamento dell'Associazione e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Qualora uno o più Consiglieri dovessero decadere dall'incarico, il Presidente nazionale provvede a reintegrare il Consiglio direttivo cooptando i componenti mancanti fatta salva la ratifica da attuarsi in occasione della prima Assemblea nazionale utile.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente convoca l'Assemblea per nuove elezioni.

### **Art. 3 – Riunioni del Consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente Nazionale dell'Associazione, che definisce anche il luogo dell'incontro, ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Le riunioni possono avvenire anche a distanza utilizzando gli strumenti informatici disponibili.

Per la validità del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in casi di sua assenza o di impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **Art. 4 Sezioni locali**

Il Consiglio Direttivo individua le Sezioni locali sulla base delle disponibilità che pervengono all'Associazione.

Il Consiglio individua il responsabile pro-tempore che rimane in carica fino alla indizione dell'Assemblea locale di cui all'articolo successivo. Possono ricoprire il ruolo di responsabile della Sezione locale i soci in regola con la quota associativa.

Qualora la proposta di apertura Sezione venga da un socio nuovo, si procede attivando prima un Punto Informativo a suo nome per un periodo non inferiore ai 6 mesi. Allo scadere dei sei mesi il responsabile del punto informativo può chiedere la trasformazione in sezione dimostrando l'avvenuta iscrizione di almeno cinque soci e l'inizio di attività (serate a tema, convegni, partecipazione ad eventi) sul territorio di competenza. Di ogni Sezione viene data notizia sul sito internet dell'Associazione con l'indicazione del responsabile, di un indirizzo mail ed eventualmente di un numero di telefono. Il Consiglio delibera la decadenza del responsabile locale qualora perda lo status di socio o in caso di dimissioni. Presso ogni Sezione è istituita la cassa con relativo foglio cassa. La cassa è incrementata con le quote associative dei soci appartenenti alla Sezione locale e con ogni altra voce economica derivante da attività svolta presso la Sezione. Il Consiglio Direttivo determina ogni anno la quota da destinare alla Presidenza per le attività di rappresentanza.

Qualora, per un periodo non inferiore a 12 mesi, una sezione risulti priva di soci, oppure non realizzi alcuna attività sul territorio, oppure non sia in regola con gli obblighi statutari o contabili propri della sezione locale (gestione corretta del foglio cassa), il Consiglio procede al declassamento della sezione in punto informativo.

Tutte le Sezioni sono tenute a comunicare al Consiglio le proprie iniziative per la pubblicazione sul sito dell'associazione.

Entro 5 giorni dall'Assemblea locale, e comunque entro cinque giorni dall'Assemblea nazionale, tutte le Sezioni sono tenute ad inviare al Presidente nazionale una succinta relazione scritta sulla loro attività annuale, affinché questi possa riferire ai soci sull'attività globale dell'associazione in sede di Assemblea nazionale.

#### **Art.4 bis – Punti Informativi Genitori si diventa**

Il Consiglio Direttivo attiva i Punti informativi Genitori si diventa sulla base delle disponibilità che pervengono all'Associazione. Possono ricoprire il ruolo di responsabile dei punti informativi i soci in regola con la quota associativa. I responsabili dei Punti informativi possono associarsi presso qualsiasi sezione attiva, possibilmente la sezione più vicina per residenza. Di ogni Punto informativo viene data notizia sul sito internet dell'Associazione con l'indicazione del responsabile, di un indirizzo mail ed eventualmente di un numero di telefono. I punti informativi non hanno obblighi contabili. Il Consiglio delibera la decadenza del responsabile locale del Punto informativo, qualora questi perda lo status di socio o qualora, a seguito di verifica, non risulti svolgere correttamente e tempestivamente l'attività informativa.

#### **Art. 5 – Funzionamento delle Sezioni locali**

Presso ogni sezione è costituita l'assemblea dei soci delle sezioni locali dei soci.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro il 31 marzo per:

- a) comunicare le decisioni assunte dall'Assemblea Nazionale dei soci;
- b) approvare la relazione sull'attività svolta,
- c) approvare il rendiconto economico/finanziario annuale della sezione;
- d) eleggere al proprio interno un Delegato all'Assemblea Nazionale dei Soci secondo i termini e le modalità previste dal regolamento;
- e) programmare l'attività annuale in applicazione delle linee politiche associative indicate dall'Assemblea Nazionale dei Soci;
- f) eleggere ogni cinque anni il Responsabile locale.

Il Responsabile di sezione convoca i soci iscritti alla Sezione a mezzo di messaggio elettronico, fax, lettera o bollettino associativo, almeno 5 giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

Sono esentati dall'Assemblea annuale le sezioni dove il numero di iscritti sia inferiore a tre. Il verbale di Assemblea deve essere inviato, anche via mail, alla Presidenza nazionale entro dieci giorni dallo svolgimento dell'Assemblea.

#### **Art. 6 – Gestione contabile**

La gestione contabile dell'Associazione è centralizzata presso la Presidenza, che procede alla definizione dei bilanci preventivi e consuntivi. Presso ogni sezione è istituito un foglio cassa per la gestione ordinaria della sezione stessa. E' compito del responsabile di sezione il buon mantenimento della cassa, la conservazione e aggiornamento del foglio cassa, nonché la conservazione di tutti i giustificativi corrispondenti alle entrate e alle uscite. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il responsabile locale trasmette al tesoriere il foglio cassa e i giustificativi in originale. Presso la sezione dovrà essere conservata copia del predetto materiale.

#### **Art. 7 – norme transitorie**

L'attuale Consiglio rimane in carica fino alla naturale scadenza (aprile 2006).

Le Sezioni locali, già individuate dal Consiglio, fatta salva diversa determinazione da parte

del Consiglio Direttivo, sono confermate.

I responsabili locali delle sezioni sono confermati fino alla prima Assemblea locale da tenersi entro il 31 marzo 2006.